



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56

Inviata ai Capigruppo Cons. il 27/05/2014

Prot. 5740

OGGETTO:

ISTITUZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE PER GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI SENZA FISSA DIMORA

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILONE ALBERTO - Sindaco	Sì
2. DE GALEAZZI BARBARA - Vice Sindaco	Sì
3. SARTORE MATTEO - Assessore	Sì
4. SCORRANO MARIKA GIOVANNA ROSALIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. FORNARA GIORGIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PILONE ALBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 del 29/04/2014

OGGETTO:

ISTITUZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE PER GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI SENZA FISSA DIMORA

Vista la Legge 24.12.1954 n. 1228 che recita:

- all' art. 1 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", secondo capoverso, che recita "Nell'Anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio"
- all'art. 2 comma 3 , così come sostituito dall'art. 3, comma 39 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove hanno il domicilio e in mancanza di questo, nel Comune di nascita";
- all'art. 2 comma 4, come modificato dall'art.3, comma 39 della legge 15.7.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 punto C) del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 che stabilisce che l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente viene effettuata, tra l'altro, per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto e' disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della Legge 24 dicembre 1954, n. 228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune;

Dato atto che l'art. 43 del Codice Civile dispone che il domicilio di una persona è nel luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi mentre la residenza e' nel luogo ove la persona ha la dimora abituale;

Dato atto che:

- la persona che non ha dimora abituale nel Comune - senza fissa dimora – per avere l'iscrizione anagrafica deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale d'Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio e che in mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita;
- per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre;

Visto il punto 7 delle avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico emanato dall'ISTAT, volume Metodi e Norme serie B – n. 29 edizione 1992, nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia al Censimento della Popolazione, l'istituzione di una via territorialmente non esistente, ma riconosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficiale d'Anagrafe, ove poter iscrivere sia i "**senza fissa dimora**" che i "**senza tetto**" che abbiano eletto domicilio nel Comune;

Ritenuto per tutto quanto sopra di denominare una via territorialmente non esistente al fine di consentire l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente delle persone senza fissa dimora o senza tetto, denominando tale via virtuale: **VIA NUOVA**;

Vista la Legge 23.06.1927 n. 1188, nonché l'art. 41 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del responsabile del servizio;

Precisato che e' possibile prescindere dal parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 per quanto attiene alla regolarita' contabile in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. Di istituire una via territorialmente non esistente e di assegnare alla medesima il nome convenzionale di **"VIA NUOVA"** nella quale dovranno essere iscritti i cittadini residenti nel Comune " senza fissa dimora" e "senza tetto";
2. di incaricare l'Ufficio Anagrafe di questo Comune a fornire all'INA le informazioni relative alle posizioni di "senza fissa dimora", cosi' come previsto dal combinato di cui al D.M. 6 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010) e Circolare Ministero dell'Interno – D.C.S.D. – n. 22 in data 21.07.2010;
3. Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura di Novara.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile (firmato digitalmente)
Servizio Demografico ed Elettorale	Favorevole	29/04/2014	FUMAGALLI CRISTINA

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco
F.to : PILONE ALBERTO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. FORNARA GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia informatica del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/05/2014 al 11/06/2014 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì 27/05/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. FORNARA GIORGIO

Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. FORNARA GIORGIO

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' Art. 134 comma 3° del D. Lvo 267/2000

Varallo Pombia, lì

Il Responsabile Ufficio Segreteria